

**SECONDO DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO
DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLE EGADI
(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010)**

ANNO 2010

Art. 1 – Validità

Il presente Disciplinare, ad integrazione del precedente, stabilisce le discipline e le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Egadi, da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell'Ente Gestore. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno solare 2010.

Art. 2 – Siti di immersione per le visite guidate subacquee

1. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono i seguenti:

- Scoglio Palumbo - Favignana
- Galeotta – Favignana
- Palo degli spirografi - Favignana
- L'Orologio - Favignana
- Scoglio corrente - Favignana
- Manuzza - Favignana
- Nonna venus - Favignana
- Mare nasse - Favignana
- Secca del toro (Canyon) - Favignana
- Secca del toro (Levante) - Favignana
- Secca del toro (Parete) - Favignana
- Secca del toro (Nord-Ovest) - Favignana
- Secca del toro (Sud) - Favignana
- Secca Fondale - Favignana
- Secca del Trigone - Favignana
- Secca del Feudatario - Favignana
- Cala Rotonda - Favignana
- Grotta cala Rotonda - Favignana
- Parete di Nettuno - Favignana
- Fata Morgana - Favignana
- La Secca continua 1 - Favignana
- La Secca continua 2 - Favignana
- Punta Sottile - Favignana
- Furitana - Favignana
- Bosco - Favignana
- Vickers Wellington MK IV - Isola di Formica
- Motonave ELPHIS - Isola di Formica
- Scoglio cavo – Marettimo

- Scoglio est punta Basana – Marettimo
- La cattedrale – Marettimo
- San Simone 1 – Marettimo
- San Simone 2 – Marettimo
- Orkata di Cala Martina – Marettimo
- Grotta di Cala Martina – Marettimo
- Scoglio del Cammello – Marettimo
- Secca del Cammello - Marettimo
- Secca del Cammello 2 – Marettimo
- Scalo maestro – Marettimo
- Relitto – Marettimo
- Castello – Marettimo
- Punta Mugnone 1 – Marettimo
- Punta Mugnone 2 – Marettimo
- Grotta del Tuono – Marettimo
- Secca del Cretazzo – Marettimo
- Orkata del Cretazzo – Marettimo
- Cala Bianca – Marettimo
- Grotta con sifone – Marettimo
- Scoglio Spandiglio – Marettimo

Art. 3 – Visite guidate subacquee: Corrispettivi su base forfetaria per le autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, sono definiti i corrispettivi comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le visite guidate subacquee autorizzabili nell'Area Marina Protetta, stabiliti su base forfetaria:

Attività	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Visite guidate subacquee	€ 500,00	€ 1.000,00

2. Ai corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 si applicano le riduzioni già previste dall'articolo 5 del Disciplinare integrativo al Regolamento dell'area marina protetta.

Art. 4 – Navigazione da diporto

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nella frazione di Marettimo del Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado dei predetti soggetti, purchè individuati all'atto dell'autorizzazione.
2. In relazione alle disposizioni dell'articolo 16, comma 7, del Regolamento, l'autorizzazione alla navigazione a motore ai natanti di proprietà dei cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Favignana è estensibile anche ai parenti di primo grado dei predetti soggetti, purchè individuati all'atto

dell'autorizzazione.

Art. 5 - Pesca professionale

1. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti dei confronti intercorsi con le Autorità marittime competenti e con gli operatori del settore, per maggiore chiarezza della norma la disciplina delle attività di pesca professionale è rettificata come segue:

a. al comma 3 dell'articolo 23 la parola "iscritti" è sostituita con la frase "esercitata a bordo delle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con maglia del "11" (singola maglia di 50 mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per la pesca diurna, e con maglia del "8" (singola maglia di 65 mm di apertura massima totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca notturna, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa non inferiore a 100 metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;
- b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza non inferiore ai 100 metri dalla costa;
- c. nasse, come previsto dalla normativa vigente.

b. al comma 5 dell'articolo 23 la parola "iscritti" è sostituita con la frase "esercitata a bordo delle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

5. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;
- b) la pesca con rete ad imbocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
 - i) "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;
 - ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale con "tartarune", o sciabica da natante, in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

c. al comma 6 dell'articolo 23 la frase "ai pescatori iscritti" è sostituita con la frase "alle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto

disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo.

d. al comma 7 dell'articolo 23 la frase "ai pescatori iscritti" è sostituita con la frase "alle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** alla Capitaneria di Porto di Trapani alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente comma 3.

e. al comma 9 dell'articolo 23 la frase "ai pescatori iscritti" è sostituita con la frase "alle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

f. al comma 10 dell'articolo 23 la frase "ai pescatori iscritti" è sostituita con la frase "alle unità iscritte". Il suddetto comma è quindi rettificato come segue:

10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e a strascico, previa autorizzazione dell'Ente gestore, **alle unità iscritte** presso la Capitaneria di Porto di Trapani e gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, come previsto dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

2. In prima applicazione di quanto stabilito al comma 13 dell'articolo 23 del Regolamento, relativo alla potestà dell'ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 23 sono estese anche alla zona B di Marettimo. Il comma 5 dell'art. 23 è quindi modificato come segue, ad integrazione di quanto previsto al comma 1, lettera b) del presente articolo:

5. **Nella zona B di Marettimo** e in zona C è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'area marina protetta da almeno 5 anni, **esercitata a bordo delle unità iscritte** presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:

- a) la pesca con reti circuitanti tipo ferrettara e agugliara;
- b) la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi dell'anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall'Ente gestore, del tipo
 - i) "bardassuni", di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 56 mm;
 - ii) palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di distanza dalla costa di 100 metri.
- c) la pesca tradizionale con "tartarune", o sciabica da natante, in periodi dell'anno stabiliti dall'Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

3. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 del Regolamento, è consentita, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo della Capitaneria di Porto di Trapani.

Art. 6 - Sanzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dall'Art. 30 della Legge 394/91¹, dall'Art. 4, comma 2 della L. 172 dell'8 luglio 2003², e dall'articolo 35 del regolamento³, discendono tre diversi regimi sanzionatori possibili:
 - a. sanzioni gravi per violazioni dei divieti di legge (art. 19, comma 3, L. 394/91), con rilevanza penale, arresto fino a 6 mesi o ammenda da lire 200.000 a 25 milioni (da euro 103,30 a euro 12.911,40);
 - b. sanzioni per violazioni dei regolamenti, con sanzione amministrativa con pagamento di una somma compresa tra lire 50.000 e 2 milioni (da euro 25,80 a euro 1032,90);
 - c. sanzioni relative alla navigazione da diporto in zone interdette non segnalate, con sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.000,00 euro.

2. In applicazione dell'art. 16 della L. 689/81, per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo

¹ Il comma 1 dell'Art. 30 della Legge 394/91 prevede che chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge, ossia i seguenti divieti

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

sia punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Il comma 2 dello stesso articolo 30 stabilisce che anche la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni.

² L'Art. 4, comma 2 della L. 172 dell'8 luglio 2003 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), stabilisce che qualora l'area protetta marina non sia segnalata con gli strumenti conformi alla normativa AISM-IALA, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

³ Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, per la violazione delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, anche nel caso di eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa.

della sanzione, con scelta della soluzione più favorevole al soggetto sanzionato, oltre alle spese del procedimento, da pagare entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 35 del regolamento⁴, l'Ente gestore stabilisce le seguenti entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento)	In caso di recidiva
Mancato possesso dell'autorizzazione	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e segnalazione all'autorità giudiziaria
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € e sospensione dell'autorizzazione	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina degli scarichi idrici	Art. 9 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle immersioni subacquee	Art. 14 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 15 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina della navigazione da diporto	Art. 16 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Navigazione da diporto in zona vietata	L. 172/2003, Art. 4, com. 2	da 200 € a 1.000 €	un terzo del massimo: 333,00 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina dell'ancoraggio	Art. 18 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate	Art. 19 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 21 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: un terzo del massimo: 344,30 €	sanzione pecuniaria e sospensione dell'autorizzazione

⁴ Il comma 5 dell'articolo 35 del regolamento stabilisce che l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento medesimo sia determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

Violazione	Normativa di riferimento	Sanzione prevista dalla norma	Sanzione pecuniaria prevista dall'Ente gestore (Art. 35, comma 5 del Regolamento)	In caso di recidiva
Disciplina dell'attività di pesca professionale	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	il doppio del minimo: 51,60 € in zona A: due terzi del massimo: 688,60 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca a circuizione o a strascico in zona vietata	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 € in zona A: il massimo: 1.032,90 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca professionale dei ricci	Art. 23 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 € in zona A: il massimo: 1.032,90 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Disciplina dell'attività di pesca sportiva	Art. 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: il doppio del minimo: 51,60 € in zona B: un terzo del massimo: 344,30 € in zona A: due terzi del massimo: 688,60 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione
Pesca subacquea	Art. 25 del Regolamento	da 25,80 € a 1.032,90 €	in zona C: un terzo del massimo: 344,30 € in zona B: due terzi del massimo: 688,60 € in zona A: il massimo: 1.032,90 €	sanzione pecuniaria e revoca dell'autorizzazione